

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1906)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(MARTINELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

NELLA SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 1975

Determinazione di un nuovo termine per l'esercizio, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo

ONOREVOLI SENATORI. — I Compartimenti di traffico aereo, organi periferici della Direzione generale dell'aviazione civile, sono previsti dall'articolo 688 del Codice della navigazione e dall'articolo 9 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva della Direzione generale stessa in seno al Ministero dei trasporti, mentre le attribuzioni devolute agli organi predetti sono determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438.

Obiettive difficoltà e carenze funzionali dell'Amministrazione dell'aviazione civile han-

no finora impedito l'esercizio delle predette attribuzioni da parte dei Compartimenti di traffico aereo. A tali difficoltà si è ritenuto di porre rimedio prima, con la legge 22 giugno 1967, n. 490, e successivamente, con la legge 28 gennaio 1970, n. 16.

Sulla base della normativa sopraindicata, e fino al 31 dicembre 1973, le attribuzioni conferite ai Compartimenti di traffico aereo, sono state infatti esercitate dagli organi centrali della Direzione generale dell'aviazione civile.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È da rilevare peraltro che, alla luce della esperienza acquisita dall'Amministrazione nel corso di 10 anni di attività nell'ambito del Ministero dei trasporti, è apparsa evidente la inopportunità di dare corso alla costituzione dei Compartimenti di traffico aereo.

Detto orientamento è infatti basato oltre che sulla persistente situazione di carenza di personale e di idonee strutture nella quale versa tuttora l'Amministrazione dell'aviazione civile, anche e soprattutto sulla esigenza di conferire alla organizzazione periferica dell'aviazione civile, la necessaria agilità ed efficienza in relazione alle esigenze del settore considerato.

L'entrata in funzione dei Compartimenti di traffico aereo a datare dal 1° gennaio 1974, a parte le obiettive difficoltà prima enunciate, anzichè soddisfare tali esigenze, avrebbe rappresentato in definitiva un ulteriore livello burocratico non rispondente alle caratteristiche che presenta l'attività aerea civile e commerciale.

Si ritiene, per contro, che la citata organizzazione periferica debba articolarsi esclusi-

vamente in Circostrizioni di aeroporto, opportunamente ristrutturate e potenziate secondo un criterio di funzionale decentramento dei servizi e delle attribuzioni.

L'anzidetto orientamento trova del resto puntuale riscontro in un apposito schema di provvedimento di legge, attualmente in fase di avanzata elaborazione presso il Ministero dei trasporti, concernente appunto la ristrutturazione della Direzione generale dell'aviazione civile nei suoi organi centrali e periferici.

Peraltro, in relazione alla ormai avvenuta scadenza del 31 dicembre 1973, si pone la necessità di assicurare, in attesa del perfezionamento del disegno di legge cui sopra si è fatto cenno, l'espletamento di compiti ed attribuzioni, spettanti ai Compartimenti di traffico aereo, a cura della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine, si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene stabilito il nuovo termine del 31 dicembre 1975 per l'esercizio da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai Compartimenti di traffico aereo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte della Direzione generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto ai Compartimenti di traffico aereo, già prorogato al 31 dicembre 1973, per effetto della legge 28 gennaio 1970, n. 16, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1975.